



## COMUNE DI MASSA D'ALBE PROVINCIA DI L'AQUILA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/12/2018

**OGGETTO:** Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2017.

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 13:30, nella casa municipale del Comune di Massa D'Albe, in seguito a rituale convocazione, contenente anche l'elenco degli argomenti da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LUCCI NAZZARENO	SI
DI PANGRAZIO MARCO	SI
BLASETTI ALESSIO	SI
DI CARLO PIER PINTO	SI
DI COLA LORENZO	SI
BLASETTI NICOLA	SI
COFINI SILVIO	SI
COFINI GIULIO	SI
RUBEO GRAZIELLA	SI
PANUNZI LUCA	--
GIFFI SIMONE	--

Presenti n° 9 Assenti n° 2

Ai sensi dell'art 39, comma 3, del T.U 18,08,2000, n.267, e dell'art. 12, comma 4, del vigente Statuto Comunale, presiede il DI PANGRAZIO MARCO

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SORRENTINO MERY, che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale , il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Il Presidente del consiglio comunale introduce l'argomento all'ordine del giorno e data la natura tecnica dell'argomento, per una compiuta esposizione della proposta passa la parola alla d.ssa Pasqualina Angela Pezza che relaziona in merito.

Non ci sono interventi e il Presidente del Consiglio propone la votazione della proposta.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Su proposta del Responsabile del servizio finanziario**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere oggetto di alienazione, mantenimento e/o provvedimenti di razionalizzazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 28/09/2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, riepilogate di seguito:

- 1) **Aciam Spa – quota di partecipazione 0,42% - tipo di partecipazione: diretta;**
- 2) **Cam Spa – quota di partecipazione 1,64% - tipo di partecipazione: diretta;**

**DATO ATTO** che con la suddetta deliberazione veniva disposto il mantenimento delle partecipazioni rilevate, senza prevedere quindi alcuna razionalizzazione, per le motivazioni riportate nella relazione tecnica allegata al deliberato medesimo;

**DATO ATTO** altresì che alla data del 31/12/2017 le società partecipate dal Comune di Massa d'Albe sono le seguenti:

- 3) **Aciam Spa – quota di partecipazione 0,42% - tipo di partecipazione: diretta;**
- 4) **Cam Spa – quota di partecipazione 1,64% - tipo di partecipazione: diretta;**

**ATTESO** che:

- ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

- ai sensi dell'art. 17 del D.L. 24.06.2014, n. 90 le amministrazioni hanno l'obbligo di effettuare la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti;

**VISTE** le Linee Guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, redatto dal Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti 2018 e le schede predisposte per la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Amministrazioni presso Organi di governo, Società ed Enti, contenenti i dati necessari per la ricognizione e l'esito della razionalizzazione;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massa d'Albe e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società deve avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione*

*complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»*

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**DATO ATTO** che l'ufficio finanziario del Comune di Massa d'Albe ha richiesto alle società partecipate – Aciam Spa e Cam Spa – di trasmettere i dati necessari per effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dai seguenti prospetti, e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

- prospetto A) contenente i dati dettagliati per la rilevazione di ciascuna delle partecipazioni;
- prospetto B) contenente i dati per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;
- prospetto C) contenente i dati relativi alle partecipate ed all'esito della ricognizione;

**PRECISATO** che il Comune di Massa d'Albe non ha propri rappresentanti in seno agli organi di governo delle società partecipate;

**ATTESO** che il Presidente del CAM S.p.a. ha presentato presso il Tribunale di Avezzano Ricorso ex art. 161, co 6, della L.F. e che con Decreto del Tribunale di Avezzano - Ufficio Fallimentare - R.C.P. n.1/2018, è stato disposto il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 161, co 2 e 3, L.F. (ovvero domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F);

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RICHIAMATA** la delibera della Sezione di controllo Lombardia n. del 2018 che chiarisce come *“la ricorrenza dei parametri elencati dall'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'Ente socio (nonché delle relazioni con la società e con gli altri soci, pubblici o privati) l'adozione, alternativa e motivata, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, nel caso in cui siano rilevate partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali), di scioglimento o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente, come imposto dall'art. 4, comma 1, del decreto, o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri di criticità, di provvedimenti alternativi) o, infine, di differente “razionalizzazione”* .

**ACQUISITO** il prescritto parere del Revisore dei Conti;

**ACQUISITI** il prescritto parere ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Con votazione FAVOREVOLE UNANIME

**DELIBERA**

1) la premessa forma parte integrante del presente deliberato;

2) Di approvare:

- il censimento annuale partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017, (ALLEGATO A);
- le schede di “Rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (ALLEGATO B);
- il piano di razionalizzazione periodica delle suddette partecipazioni (ALLEGATO C);

3) di prendere atto, con riferimento al CAM S.p.a., che la società, giusto verbale di Assemblea dei soci, ha presentato presso il Tribunale di Avezzano Ricorso ex art. 161, co 6, della L.F., e con Decreto del Tribunale di Avezzano - Ufficio Fallimentare - R.C.P. n.1/2018, è stato disposto il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione di cui all’art. 161, co 2 e 3, L.F. (ovvero domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F);

4) Di dare mandato agli uffici competenti per la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e per la comunicazione dell’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall’art. 21, Decreto correttivo;

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall’art. 21, Decreto correttivo;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, per l’imminenza della scadenza dell’adempimento,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con successiva votazione UNANIME FAVOREVOLE

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI MASSA D'ALBE  
PROVINCIA DI L'AQUILA**

**Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000**

**SETTORE PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA**

<b>OGGETTO:</b>	Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2017.
-----------------	--

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

**FAVOREVOLE**

**MASSA D'ALBE li 21/12/2018**

Il Responsabile del Servizio

**F.TO DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

**FAVOREVOLE**

**MASSA D'ALBE li 21/12/2018**

Il Responsabile del Servizio

**F.TO DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA**



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario comunale.

Il Presidente  
**F.TO DI PANGRAZIO MARCO**

Il Segretario Comunale  
**F.TO DOTT.SSA SORRENTINO MERY**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 5**

Il **08/01/2019** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro **28** del **28/12/2018** con oggetto:

**Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2017.**

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MASSA D'ALBE, li 08/01/2019

Il Firmatario della Pubblicazione  
**F.TO DOTT.SSA SORRENTINO MERY**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **28/12/2018** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

MASSA D'ALBE, li 28/12/2018

Il Firmatario dell'Esecutività  
**F.TO DOTT.SSA SORRENTINO MERY**